Federazione Italiana
per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie

DISEGNO DI LEGGE A.S. 2063 e connessi

Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari (A.S. 2063 e connessi)

In esame presso la Commissione X^{a}
(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Memoria della

Federazione Italiana
per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie

Roma, 4-XI-2026

Premessa

La presente memoria viene resa dalla Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie (FISH ETS, già Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) alla X Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato della Repubblica nell'ambito dell'esame del disegno di legge A.S. n. 2063 e connessi, «Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari».

Nella formulazione delle proprie osservazioni FISH ETS ritiene utile considerare anche le principali iniziative legislative presentate in Senato sulla medesima materia: l'A.S. n. 24, d'iniziativa dei senatori Malpezzi, Zampa, Lorenzin, Camusso, Furlan, Zambito, Martella e Fina; l'A.S. n. 134, d'iniziativa delle senatrici Guidolin e Castellone; l'A.S. n. 874, d'iniziativa del senatore Amidei; e l'A.S. n. 1909, d'iniziativa della senatrice Gelmini. Pur muovendo da impostazioni differenti, tali proposte contengono soluzioni che possono utilmente concorrere al rafforzamento del testo approvato dalla Camera.

La presente memoria è il risultato di un percorso di confronto e condivisione sviluppato all'interno della rete associativa della FISH ETS, composta da 33 associazioni nazionali e 15 federazioni regionali, che rappresentano un articolato sistema di realtà associative presenti su tutto il territorio nazionale. Le osservazioni e le proposte qui formulate costituiscono pertanto la sintesi di un'elaborazione collettiva orientata alla piena tutela dei diritti, all'autodeterminazione e all'inclusione delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Il quadro parlamentare: convergenze da valorizzare

FISH ETS valuta favorevolmente l'avanzamento del percorso verso una disciplina nazionale organica del caregiver familiare. Il confronto tra l'A.S. n. 2063 e le altre proposte depositate in Senato mostra l'esistenza di un patrimonio legislativo già significativo, dal quale è possibile ricavare elementi utili per rendere la nuova legge più completa, esigibile e coerente con le riforme in materia di disabilità e non autosufficienza.

L'A.S. n. 24 interviene sul riconoscimento del caregiver, sui livelli essenziali delle prestazioni e dell'assistenza, sulla conciliazione tra lavoro e cura, sul riconoscimento delle competenze e sulla verifica annuale dell'attuazione della legge. L'A.S. n. 134 sviluppa ulteriormente il sostegno economico, i LEP, la rimodulazione dell'orario e il lavoro agile, la tutela dello studente caregiver, le ferie solidali, le politiche di ricollocazione e la valutazione di impatto. L'A.S. n. 874 contiene disposizioni particolarmente rilevanti sulla presa in carico attraverso PAI e patto di assistenza, sui servizi di sollievo e di emergenza, sui LEPS, sulle tutele previdenziali e assicurative e sul reinserimento lavorativo. L'A.S. n. 1909 concentra invece l'attenzione sull'inclusione e sul rientro nel lavoro pubblico attraverso riserve di posti e titoli di preferenza nei concorsi.

Questi diversi approcci non devono essere letti come alternativi. FISH ETS ritiene che il Senato possa utilizzare le soluzioni più avanzate già emerse nel dibattito parlamentare, ricomponendole però entro un principio unitario: il caregiver deve essere riconosciuto e sostenuto senza che la sua presenza diventi condizione per ridurre o sostituire i servizi dovuti alla persona con disabilità o non autosufficiente.

Principio guida: due libertà, una responsabilità pubblica

Per FISH ETS il punto di partenza deve essere il riconoscimento dell'inscindibilità tra due posizioni di diritto: da una parte, il diritto della persona con disabilità o non autosufficiente a scegliere liberamente come, dove e con chi vivere, quali sostegni ricevere e da chi essere assistita;

dall'altra, il diritto del familiare a scegliere se, in quale misura e secondo quali modalità assumere un ruolo di cura.

L'assistenza familiare deve rappresentare una possibilità liberamente scelta e adeguatamente sostenuta, mai una conseguenza obbligata della carenza o dell'insufficienza dei servizi e dei sostegni pubblici. Nessuna persona deve essere costretta a diventare caregiver per supplire alle mancanze del sistema sociosanitario e assistenziale, così come nessun caregiver deve essere considerato una risorsa sostitutiva dei servizi professionali, domiciliari, territoriali o comunitari.

Per le persone con disabilità, il riferimento fondamentale è la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, in particolare l'articolo 19 sul diritto alla vita indipendente e all'inclusione nella società, nonché il decreto legislativo n. 62 del 2024 sul Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato. Per le persone anziane non autosufficienti, la legge n. 33 del 2023 e il decreto legislativo n. 29 del 2024 delineano un sistema fondato sulla valutazione multidimensionale, sul PAI, sul budget di cura e sull'integrazione tra interventi sanitari, sociosanitari e sociali.

"Il diritto di assistere non può trasformarsi nel dovere di sostituirsi allo Stato."

È muovendo da questo principio che FISH ETS ritiene necessario introdurre nel testo in esame alcuni interventi correttivi e integrativi, indispensabili per garantire una disciplina realmente coerente con i diritti delle persone con disabilità, delle persone non autosufficienti e dei caregiver familiari. Le proposte che seguono sono pertanto finalizzate a rafforzare le tutele, assicurare la libertà di scelta di chi presta assistenza, evitare che la cura familiare diventi sostitutiva dei servizi pubblici e ricondurre la disciplina del caregiver all'interno del più ampio sistema di sostegni delineato dalle riforme in materia di disabilità e non autosufficienza.

1. Prima priorità: tutela previdenziale e continuità del lavoro

La principale lacuna da colmare riguarda le conseguenze di lungo periodo del lavoro di cura. Riduzioni d'orario, interruzioni di carriera e uscita dal mercato del lavoro producono effetti che non terminano quando cessa l'assistenza: si riflettono sulla pensione, sull'autonomia economica e sulla possibilità di rientrare nel mercato del lavoro.

Su questo punto l'A.S. n. 874 offre un riferimento particolarmente significativo, prevedendo, per il caregiver che non svolge attività lavorativa soggetta a obbligo contributivo, una copertura mediante contribuzione figurativa ai fini pensionistici e una tutela assicurativa INAIL. FISH ETS ritiene che il principio debba essere recuperato nell'A.S. n. 2063 e trasformato in una tutela previdenziale strutturale, con requisiti chiari, strumenti graduati in relazione all'effettivo impegno assistenziale e coperture finanziarie definite. La durata e la misura della tutela dovranno essere determinate in modo proporzionato, evitando che periodi prolungati di cura restino senza adeguata protezione contributiva.

Anche sul versante della conciliazione esiste un patrimonio utile. Gli A.S. n. 24 e n. 134 prevedono strumenti di part-time, lavoro agile e avvicinamento della sede di lavoro; l'A.S. n. 874 riconosce la possibilità di rimodulare l'orario, ricorrere al lavoro agile e, nei limiti delle esigenze organizzative, lavorare più vicino al luogo di vita della persona assistita. L'articolo 8 dell'A.S. n. 2063 si muove nella stessa direzione, ma deve diventare concretamente azionabile: occorrono termini certi di risposta alle richieste, obbligo di motivazione scritta in caso di diniego, tutela contro effetti discriminatori, garanzia di rientro a tempo pieno e misure specifiche anche per lavoratori autonomi, professionisti e forme di lavoro non standard.

La conciliazione deve favorire la permanenza nel lavoro, non accompagnarne l'abbandono. In questa prospettiva merita attenzione anche l'A.S. n. 1909, che introduce strumenti di reinserimento nel pubblico impiego mediante una quota di riserva del 2 per cento e un titolo di preferenza nei concorsi. FISH ETS considera condivisibile l'obiettivo di valorizzare il rientro al lavoro dopo periodi significativi di cura, ma ritiene necessario evitare criteri eccessivamente selettivi, come l'esclusività dell'assistenza per almeno cinque anni e la rigida convivenza, che rischiano di lasciare fuori molte situazioni reali di cura. Il principio può essere recuperato nell'ambito di politiche attive più ampie, accessibili e proporzionate.

2. Seconda priorità: il caregiver nel Progetto di Vita e nel PAI, senza sostituirsi alla persona

L'A.S. n. 2063 compie un passaggio importante collegando il caregiver al Progetto di Vita di cui al decreto legislativo n. 62 del 2024 e al PAI di cui al decreto legislativo n. 29 del 2024. Tale raccordo va preservato e rafforzato. Nel Progetto di Vita e nel PAI devono poter essere individuati l'apporto del caregiver, il carico assistenziale e i supporti necessari, sempre nel pieno rispetto della volontà, delle preferenze e delle decisioni della persona assistita.

Anche l'A.S. n. 874 contiene una soluzione utile, prevedendo che la presa in carico avvenga mediante PUA, valutazione multidimensionale, PAI e patto di assistenza, con la partecipazione del caregiver alla definizione degli interventi e dei sostegni. Questo approccio conferma l'opportunità di collocare la cura familiare dentro la progettazione complessiva e non in un circuito separato.

L'individuazione del caregiver o del familiare di riferimento non può tuttavia tradursi in un automatismo, né può essere assunta come presupposto per ridurre o comprimere il diritto all'assistenza personale, ai sostegni per l'abitare, alla domiciliarità, alla vita indipendente e ai servizi sociali, sanitari e sociosanitari territoriali. Deve inoltre essere garantita, ove necessaria, la possibilità di ricorrere a sostegni alla comunicazione e ai processi decisionali, affinché le scelte della persona siano realmente libere, consapevoli e informate.

La programmazione dei servizi deve prevedere alternative effettivamente disponibili all'assistenza familiare, affinché il caregiver possa scegliere se assumere, continuare, ridurre o interrompere il proprio impegno senza che ciò comporti una diminuzione dei sostegni garantiti alla persona assistita. Il contributo del caregiver deve integrare, e mai sostituire, la responsabilità pubblica nella garanzia dei diritti.

3. Terza priorità: servizi di sollievo e prestazioni realmente disponibili

Il sostegno psicologico, la formazione, l'assistenza domiciliare, la sostituzione temporanea e l'intervento nelle emergenze non possono restare opportunità eventuali subordinate alla sola disponibilità locale. L'articolo 12 dell'A.S. n. 2063 deve quindi essere rafforzato definendo un nucleo essenziale di risposte garantite, accompagnato da risorse dedicate e da procedure di attivazione rapide e verificabili.

Sul punto l'A.S. n. 874 rappresenta un riferimento particolarmente avanzato: riconosce il diritto di accesso a informazione e orientamento, formazione, interventi di sollievo programmati o di emergenza anche a domicilio, supporto alla vita a domicilio, assistenza domiciliare integrata, servizi semiresidenziali e accoglienza temporanea di sollievo; inoltre, qualifica tali prestazioni come LEPS. Anche gli A.S. n. 24 e n. 134 richiamano la necessità di definire livelli essenziali delle prestazioni, e l'A.S. n. 24 collega il tema anche all'aggiornamento dei LEA.

FISH ETS ritiene che queste indicazioni debbano essere ricondotte nel testo in esame, collegando i servizi di sollievo ai Punti unici di accesso, alle Case della comunità e alla rete sociosanitaria

territoriale. Le differenze tra Regioni rendono indispensabile un percorso verso livelli essenziali realmente esigibili e coordinati con i LEA. Una tutela annunciata ma non accessibile non modifica le condizioni di vita delle persone.

4. Quarta priorità: criteri di riconoscimento proporzionati ai bisogni reali

I diversi disegni di legge mostrano approcci differenti alla definizione del caregiver. Gli A.S. n. 24 e n. 134 muovono da un modello che tende a individuare un solo caregiver per la medesima persona; l'A.S. n. 2063, invece, riconosce la possibilità di individuare più caregiver e distingue diversi profili sulla base del carico assistenziale. FISH ETS considera positiva la maggiore aderenza alla pluralità delle situazioni familiari, ma ritiene che alcuni criteri debbano essere corretti.

In particolare, la soglia delle 91 ore settimanali prevista per il caregiver prevalente rischia di non intercettare correttamente la reperibilità continua, la vigilanza notturna, la gestione di crisi ed emergenze, il coordinamento delle prestazioni e le responsabilità familiari connesse a disabilità caratterizzate da bisogni complessi. Si propone quindi di affiancare al dato quantitativo una valutazione multidimensionale nazionale del carico di cura, basata su intensità, durata, complessità, continuità e responsabilità effettivamente assunte.

Va inoltre evitato che la distanza tra le abitazioni diventi un criterio di esclusione non proporzionato. Il limite dei 40 chilometri previsto per il caregiver non convivente deve essere riconsiderato alla luce delle concrete modalità della cura e delle caratteristiche territoriali. Per i caregiver con minore intensità assistenziale devono comunque essere garantiti orientamento, formazione e misure di supporto non economiche.

Particolare attenzione deve essere riservata ai minori e ai giovani coinvolti in compiti di cura. Il riconoscimento del fenomeno non deve tradursi nella normalizzazione di responsabilità improprie: la priorità deve restare la protezione del diritto allo studio, alla socialità, alla crescita e allo sviluppo personale.

5. Quinta priorità: sostegni economici aggiuntivi, non sostitutivi e non limitati all'indigenza

Le proposte parlamentari mostrano modelli differenti di sostegno economico. L'A.S. n. 24 prevedeva un bonus in misura fissa per il caregiver non lavoratore convivente con una persona titolare di indennità di accompagnamento e con invalidità totale; l'A.S. n. 134 prevede prestazioni economiche e sociali per caregiver conviventi con ISEE non superiore a 30.000 euro, escludendo tuttavia lavoratori autonomi, dipendenti e pensionati; l'A.S. n. 874 collega il contributo di cura al PAI e al patto di assistenza. L'A.S. n. 2063 introduce invece, dal 2027, un contributo per il caregiver prevalente con ISEE non superiore a 25.000 euro e reddito da lavoro non superiore a 3.000 euro lordi annui.

FISH ETS ritiene positivo che il testo governativo introduca una misura nazionale, ma chiede una graduazione più equilibrata dei requisiti, capace di non espellere chi mantiene una modesta attività lavorativa e di consentire un progressivo ampliamento della platea. Il riconoscimento del caregiver non può essere identificato unicamente con una misura contro l'indigenza: la tutela economica deve essere commisurata anche al carico di cura e all'impatto che questo produce sulla vita lavorativa e personale.

È inoltre indispensabile inserire una clausola espressa di aggiuntività: il contributo nazionale deve sommarsi, e non sostituirsi, agli assegni di cura, alle provvidenze e ai servizi già finanziati da Regioni, Province autonome ed enti locali. Il nuovo stanziamento non deve consentire riduzioni o

riassorbimenti delle misure territoriali esistenti, né comprimere i diritti e i sostegni destinati alla persona assistita.

6. Partecipazione, competenze, studenti e disuguaglianze di genere

L'articolo 6 dell'A.S. n. 2063 riconosce la partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei caregiver e delle organizzazioni del Terzo settore rappresentative delle persone assistite e delle loro famiglie alla programmazione sociale nazionale. FISH ETS chiede che tale partecipazione diventi stabile e sostanziale, valorizzando, secondo i presupposti di legge, anche gli strumenti di co-programmazione e co-progettazione di cui all'articolo 55 del Codice del Terzo settore, ferma restando la responsabilità delle pubbliche amministrazioni.

Sul riconoscimento delle competenze esiste una convergenza significativa tra l'A.S. n. 2063 e gli A.S. n. 24, n. 134 e n. 874. La valorizzazione dell'esperienza di cura può favorire percorsi di istruzione, formazione e reinserimento professionale attraverso procedure omogenee di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Tale riconoscimento non deve tuttavia confondere l'esperienza familiare con qualifiche professionali regolamentate, che richiedono percorsi formativi e responsabilità proprie.

Merita di essere recuperata anche l'attenzione dell'A.S. n. 134 allo studente caregiver. FISH ETS chiede misure specifiche per studenti, giovani e minorenni coinvolti nella cura, affinché la condizione familiare non comprometta frequenza scolastica e universitaria, diritto allo studio, socialità e opportunità di crescita.

Occorre infine considerare in modo trasversale le disuguaglianze di genere. Il peso della cura continua a incidere in misura particolare sulle opportunità lavorative, retributive e previdenziali delle donne; monitoraggio e misure di sostegno devono quindi poter evidenziare e contrastare tali effetti.

7. Attuazione, monitoraggio e verifica parlamentare

FISH ETS ritiene necessario introdurre nell'A.S. n. 2063 un sistema nazionale di monitoraggio e valutazione. Anche sotto questo profilo esistono precedenti utili: gli A.S. n. 24 e n. 134 prevedono una relazione annuale alle Camere sullo stato di attuazione e una verifica periodica degli effetti delle misure.

La futura legge dovrebbe quindi prevedere una relazione annuale al Parlamento contenente, in forma aggregata e nel rispetto della protezione dei dati personali, informazioni sul numero e sul profilo dei caregiver riconosciuti, sull'accesso ai sostegni, sui tempi di attivazione, sulle differenze territoriali, sulla condizione lavorativa, sull'intensità del carico di cura e sull'impatto delle misure sulla qualità della vita delle persone assistite e dei caregiver. Il monitoraggio deve consentire correzioni tempestive e verificare l'effettiva esigibilità dei diritti riconosciuti.

8. Risorse: un miliardo di euro aggiuntivo nel triennio 2027-2029

Le diverse proposte parlamentari dimostrano che il riconoscimento del caregiver non può essere separato dalla questione delle risorse. Alcuni disegni di legge prevedono fondi o limiti di spesa specifici, ma la costruzione di un sistema nazionale di tutele, servizi, sollievo, previdenza e conciliazione richiede una programmazione finanziaria più ampia e stabile.

FISH ETS chiede che la legge di bilancio 2027 autorizzi una spesa pubblica aggiuntiva complessiva di 1 miliardo di euro per il triennio 2027-2029, ripartita in 300 milioni di euro per il 2027, 300 milioni di euro per il 2028 e 400 milioni di euro per il 2029. La nuova autorizzazione non deve essere vincolata in questa sede a quote predeterminate per singoli interventi, ma deve

sostenere il complesso delle tutele economiche, previdenziali, lavorative, dei servizi di sollievo, della formazione e delle misure territoriali previste dalla legge.

Il finanziamento statale deve essere integralmente aggiuntivo e non sostitutivo: non dovrà determinare tagli, compensazioni, riassorbimenti o disimpegni rispetto alle risorse nazionali, regionali e locali già destinate alla disabilità, alla non autosufficienza, alla domiciliarità, alla vita indipendente e ai servizi territoriali.

9. Contributi volontari: Fondo integrativo INPS e incentivi fiscali

In continuità con la posizione già espressa da FISH ETS nel precedente percorso parlamentare, la Federazione propone di valutare l'istituzione di un Fondo integrativo volontario presso l'INPS, alimentato da versamenti facoltativi di cittadini, lavoratori e imprese. Tale Fondo avrebbe natura esclusivamente aggiuntiva rispetto al finanziamento pubblico e non potrebbe in alcun modo costituire copertura, neppure parziale, delle risorse statali necessarie a garantire le prestazioni essenziali.

Per favorire la partecipazione volontaria dei contribuenti persone fisiche, FISH ETS propone una detrazione IRPEF pari al 50 per cento delle somme versate, entro un limite massimo annuo di 1.000 euro di versamenti agevolabili. Per le imprese che contribuiscono volontariamente al Fondo, si propone un credito d'imposta pari al 35 per cento dei versamenti effettuati, entro un limite annuo da determinare legislativamente e nel rispetto della disciplina europea e nazionale applicabile.

Il versamento deve rimanere volontario e non attribuire alcun diritto privilegiato nell'accesso alle prestazioni. Il finanziamento pubblico deve essere integralmente garantito dalla legge; le entrate volontarie devono esclusivamente sommarsi ad esso.

10. Coerenza con il percorso FISH e con le proposte parlamentari

Le richieste qui formulate si pongono in continuità con le proposte già sostenute da FISH ETS nel corso dell'esame parlamentare alla Camera: centralità della persona assistita, effettività del consenso e della libertà di scelta, raccordo con il Progetto di Vita, criteri uniformi per il carico assistenziale, tutele previdenziali e servizi concretamente accessibili.

Il confronto con gli A.S. n. 24, n. 134, n. 874 e n. 1909 conferma che tali richieste non sono estranee al dibattito parlamentare. Al contrario, molte di esse trovano già riscontro, in forma diversa, nelle iniziative depositate in Senato. La scelta che si presenta alla Commissione è quindi quella di ricomporre le soluzioni più avanzate in un testo unitario, aggiornato alle riforme del 2024 e capace di superare frammentazioni, rigidità e disomogeneità territoriali.

Conclusioni e richieste prioritarie

Il riconoscimento della cura familiare avrà valore reale solo se sarà capace di produrre libertà, sicurezza e diritti esigibili per entrambe le persone coinvolte nella relazione di assistenza: la persona con disabilità o non autosufficiente e il caregiver familiare. Una legge efficace non può chiedere al caregiver di rinunciare al proprio lavoro, alla propria previdenza, alla salute, alle relazioni e al futuro; allo stesso tempo, non può chiedere alla persona assistita di rinunciare all'autodeterminazione, alla vita indipendente, all'assistenza personale, ai servizi territoriali e al diritto di scegliere come, dove e con chi vivere.

Alla luce dell'A.S. n. 2063 e delle diverse proposte già presentate in Senato, FISH ETS ritiene prioritario:

- introdurre una specifica tutela previdenziale dei periodi di cura, recuperando il principio della contribuzione figurativa già presente nell'A.S. n. 874 e garantendo coperture adeguate e proporzionate alla durata e all'intensità dell'assistenza;
- rafforzare l'articolo 8 sulla conciliazione tra cura e lavoro, valorizzando gli strumenti già proposti negli A.S. n. 24, n. 134 e n. 874 e prevedendo tempi certi di risposta, motivazione del diniego, continuità occupazionale e misure anche per autonomi e lavoratori non standard;
- sviluppare politiche attive di reinserimento lavorativo, tenendo conto anche delle finalità dell'A.S. n. 1909, ma con requisiti inclusivi e proporzionati e senza limitare la tutela ai soli caregiver conviventi che abbiano prestato assistenza esclusiva per lunghi periodi;
- garantire la centralità della persona assistita e il pieno raccordo tra caregiver, Progetto di Vita, PAI e valutazione multidimensionale, recuperando anche gli elementi di presa in carico e patto di assistenza contenuti nell'A.S. n. 874;
- trasformare i servizi di sollievo, emergenza, supporto psicologico e sostituzione temporanea in prestazioni realmente disponibili, sviluppando il percorso verso LEPS coordinati con i LEA, in coerenza con gli A.S. n. 24, n. 134 e n. 874;
- rivedere la soglia delle 91 ore, il limite territoriale dei 40 chilometri e gli altri criteri rigidi, introducendo una valutazione multidimensionale del carico assistenziale e riconoscendo la pluralità delle forme di cura;
- rendere più inclusivo il contributo economico di cui all'articolo 14, ampliando progressivamente la platea e introducendo una clausola espressa di aggiuntività rispetto alle misure regionali e locali già esistenti;
- rafforzare la partecipazione stabile delle organizzazioni rappresentative, i percorsi di validazione delle competenze, le tutele per studenti e giovani caregiver e il contrasto alle disuguaglianze di genere;
- introdurre una relazione annuale al Parlamento e un sistema nazionale di monitoraggio con dati disaggregati e indicatori di effettiva accessibilità delle prestazioni;
- prevedere un finanziamento pubblico aggiuntivo di 1 miliardo di euro nel triennio 2027-2029, articolato in 300 milioni per il 2027, 300 milioni per il 2028 e 400 milioni per il 2029, cui possano affiancarsi, senza alcuna funzione sostitutiva, contributi volontari incentivati fiscalmente.

Queste integrazioni non rappresentano elementi accessori, ma le condizioni necessarie affinché la futura legge produca effetti reali nella vita delle persone. La responsabilità pubblica deve restare il pilastro del sistema: il caregiver può essere una risorsa fondamentale nella relazione di cura, ma non può diventare il presupposto implicito sul quale costruire l'assistenza.

La qualità della legge si misurerà sulla sua capacità di garantire una scelta autentica: poter assistere senza essere costretti a farlo e poter ricevere assistenza senza dipendere esclusivamente dalla disponibilità della propria famiglia.

È su questo equilibrio tra autodeterminazione, protezione sociale, servizi pubblici e libertà di scelta che FISH ETS invita la Commissione a rafforzare il testo in esame.